

LA CONSULTA PER LO STATUTO SPECIALE PER IL TRENINO-ALTO  
ADIGE/SÜDTIROL: UNA VISIONE LARGAMENTE CONDIVISA DEL FUTURO  
DELL'AUTONOMIA TRENINA

**MATTEO COSULICH\***

**Sommario**

1. Premessa. – 2. Revisione statutaria e revisione costituzionale. – 3. La partecipazione nella struttura e nei lavori della Consulta. – 4. La proposta elaborata dalla Consulta. – 5. Conclusioni.

**Suggerimento di citazione**

M. COSULICH, *La Consulta per lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol: una visione largamente condivisa del futuro dell'autonomia trentina*, in *Osservatorio sulle fonti*, n. 3/2018. Disponibile in: <http://www.osservatoriosullefonti.it>

\* Professore associato confermato di Diritto costituzionale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Trento, già componente della Consulta.

Contatto: [matteo.cosulich@unitn.it](mailto:matteo.cosulich@unitn.it)

### 1. Premessa

Il 26 marzo 2018, con l'approvazione del *Documento conclusivo*, la Consulta per lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/*Südtirol* (d'ora in poi Consulta), istituita dalla legge della Provincia autonoma di Trento 2 febbraio 2016, n. 1<sup>1</sup>, ha terminato i propri lavori, avviati un anno e mezzo prima<sup>2</sup>. L'istituzione della Consulta è stata preceduta di qualche mese da quella della Convezione per la riforma dello Statuto di autonomia del Trentino-Alto Adige (d'ora in poi Convezione), ad opera della legge provinciale della Provincia autonoma di Bolzano 23 aprile 2015, n. 3<sup>3</sup>. La Convezione ha del pari preceduto la Consulta nella conclusione dei lavori, terminati il 30 giugno 2017 con l'approvazione del *Documento finale*<sup>4</sup>.

Sia la Consulta sia la Convezione sono state istituite e disciplinate distintamente dal corrispondente legislatore provinciale<sup>5</sup> al fine di inserire nella fase instaurativa di iniziativa regionale del procedimento di revisione statutaria (art. 103, co. 2 St. T-AA/S)<sup>6</sup> un subprocedimento eventuale, previsto *una tantum* per fornire una serie di indicazioni (riconducibili agli orientamenti maturati al riguardo nella comunità provinciale) al rispettivo Consiglio provinciale, chiamato a proporre, concordemente con l'altro Consiglio provinciale<sup>7</sup>, modificazioni allo Statuto.

L'attenzione che nel 2015-2016 i legislatori provinciali hanno dedicato alle modalità di elaborazione di proposte di modificazione dello Statuto regionale

<sup>1</sup> Intitolata appunto "Istituzione della Consulta per lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/*Südtirol*".

<sup>2</sup> Si veda il sito *internet* [www.riformastatuto.tn.it](http://www.riformastatuto.tn.it).

<sup>3</sup> Intitolata appunto "Istituzione di una Convezione per la riforma dello Statuto di autonomia del Trentino-Alto Adige".

<sup>4</sup> Si veda il sito *internet* [www.convenzione.bz.it/it](http://www.convenzione.bz.it/it).

<sup>5</sup> Al riguardo, si è rilevato come l'istituzione della Convezione, da un canto, e della Consulta, dall'altro, risultino "due iniziative separate, portate avanti su binari distinti, uno per ciascuna Provincia, e solo in parte convergenti in alcuni esiti ricostruttivi" (A. RUGGERI, *Per un nuovo Statuto del Trentino-Alto Adige (chiose a margine di due documenti preparatori della riscrittura dell'atto)*, in *Consulta OnLine, Studi 2018/II*, 18 giugno 2018, 2, al sito *internet* [www.giurcost.org](http://www.giurcost.org)).

<sup>6</sup> Ai sensi del quale: "L'iniziativa per le modificazioni del presente Statuto appartiene anche al Consiglio regionale su proposta dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano e successiva conforme deliberazione del Consiglio regionale".

<sup>7</sup> Come si evince dalla richiesta di una "successiva conforme deliberazione del Consiglio regionale" che viene preceduta dalla "proposta" (al numero singolare) dei Consigli provinciali.

non è naturalmente casuale: la revisione costituzionale allora *in itinere*<sup>8</sup> sembrava sollecitare una corrispondente revisione statutaria<sup>9</sup>, la cui opportunità era peraltro già emersa a seguito della legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3, peraltro senza esito alcuno in termini di adeguamento degli Statuti speciali (par. 2).

Nel quadro ora delineato, ci si soffermerà specificamente sulla Consulta trentina<sup>10</sup>, esaminandone la struttura, nonché le modalità di partecipazione della comunità provinciale ai suoi lavori (par. 3). L'analisi dei risultati cui la Consulta è giunta (par. 4) consentirà infine di interrogarsi sulle fasi successive del procedimento di revisione statutaria (par. 5).

## 2. Revisione statutaria e revisione costituzionale

L'avvio del processo di riforma dello Statuto regionale trentino-altoatesino è stato certamente stimolato dal procedimento di revisione costituzionale che ha visto impegnate le Camere del Parlamento nella scorsa XVII legislatura repubblicana. Tanto è vero che il legislatore provinciale trentino prevede che la “definizione dei contenuti della riforma dello Statuto speciale” avvenga “anche in relazione ai processi di riforma costituzionale [allora] in corso” (art. 1 legge prov. n. 1 del 2016).

Tuttavia, il procedimento di revisione statutaria non va letto semplicemente come una conseguenza della revisione costituzionale *in itinere* nel 2016; sebbene quest'ultima ipotizzasse la successiva revisione degli Statuti speciali, la sua mancata approvazione nel *referendum* del 4 dicembre 2016 non ha infatti interrotto il processo di riforma dello Statuto regionale avviato nella (e per iniziativa della) Provincia autonoma di Trento<sup>11</sup>. Piuttosto alcuni profili della tentata revisione costituzionale del 2016 hanno finito per interrogare le specialità

<sup>8</sup> Si fa naturalmente riferimento a: Senato della Repubblica, XVII legislatura, disegno di legge costituzionale n. 1429, d'iniziativa governativa, presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, comunicato alla Presidenza l'8 aprile 2014; il testo della deliberazione legislativa costituzionale che ne deriva è stato pubblicato, in sede notiziale, in *Gazzetta Ufficiale, serie generale*, 15 aprile 2016, n. 88, e sottoposto a *referendum* “oppositivo” (così S. PANUNZIO, *Riforma delle istituzioni e partecipazione popolare*, in *Quaderni costituzionali*, 1992, 556) il 4 dicembre 2016, con esito contrario alla revisione.

<sup>9</sup> A tale sollecitazione sembrava risponderci *per aliam viam* in Sicilia, dove, su autorevole iniziativa di A. RUGGERI, un gruppo di costituzionalisti siciliani ha predisposto una *Bozza di nuovo Statuto della Regione Sicilia* (vedila in A. RUGGERI, *Per un nuovo Statuto della Regione siciliana*, in *Consulta On-Line, Studi 2017/II*, 2 maggio 2017, 258-297, al sito *internet* [www.giurcost.org](http://www.giurcost.org)) illustrata in due giornate di studio presso l'Università di Messina (16-17 marzo 2017) e successivamente consegnata al Presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana (vedi A. MORELLI, *Un nuovo Statuto per la Regione siciliana: il progetto dei costituzionalisti*, in *le Regioni*, 1-2, 2017, 297).

<sup>10</sup> Con riferimento alla Convenzione bolzanina, si rinvia invece all'esauriente saggio di E. HAPPA-CHER, *La Convenzione per l'Autonomia: spunti per un'autonomia dinamica e partecipata dell'Alto Adige/Südtirol*, in questa *Rivista*, 3, 2017).

<sup>11</sup> Si vedano le comunicazioni del Presidente, G. FALCON, nella seduta della Consulta immediatamente successiva al *referendum* del 4 dicembre 2016 (*Resoconto seduta Consulta del 12 dicembre 2016*,

regionali e provinciali sulle “forme e condizioni particolari di autonomia” riconosciute loro *ex art.* 116, co. 1 Cost. Si fa qui riferimento in particolare all’art. 39, co. 13, primo periodo del testo della revisione costituzionale in discorso, che, nel quadro di una clausola di salvaguardia delle autonomie speciali, prevede(va) l’introduzione (*ad tempus?*)<sup>12</sup> dell’istituto dell’intesa con le Regioni e le Province autonome per la revisione dei rispettivi Statuti<sup>13</sup>; istituto che permette(va) a ciascuna Regione o Provincia autonoma di condizionare significativamente gli esiti del procedimento di revisione statutaria, soprattutto se detta intesa fosse (stata) da interpretarsi in senso forte, vale a dire tale per cui la sua mancanza determina l’impossibilità di adottare l’atto<sup>14</sup>.

Nonostante l’esito negativo del *referendum* del 4 dicembre 2016, la possibilità di prevedere l’intesa con la Regione interessata nell’ambito del procedimento di revisione di uno Statuto speciale sembra permanere ancor oggi nell’agenda politica. Al riguardo, può richiamarsi il disegno di legge costituzionale presentato all’inizio dell’attuale XVIII legislatura da alcuni senatori del gruppo parlamentare “Per le autonomie”<sup>15</sup>, volto a revisionare tutti gli Statuti speciali introducendovi l’intesa in discorso, da intendersi in senso forte, in quanto, se negata a maggioranza dei due terzi dal Consiglio regionale (o anche provinciale, in Trentino-Alto Adige/*Südtirol*) corrisponde a “un veto insuperabile” alla revisione stessa<sup>16</sup>.

1, al sito *internet* [www.riformastatuto.tn.it](http://www.riformastatuto.tn.it)). Un orientamento analogo è stato assunto dalla Convenzione, come emerge dall’intervento del suo Presidente, C. TSCHURTSCHENTHALER, nella prima seduta svoltasi successivamente al *referendum* del 4 dicembre 2016 (*Resoconto integrale della quindicesima seduta della Convenzione dei 33 del 13 gennaio 2017*, 1, al sito *internet* [www.convenzione.bz.it](http://www.convenzione.bz.it)).

<sup>12</sup> Al riguardo, ci si potrebbe domandare se l’aggravamento procedurale previsto dall’art. 39, co. 13 si applicasse soltanto alla revisione statutaria successiva (e in qualche modo consequenziale) alla revisione costituzionale (così R. TONIATTI, *Asimmetrie regionali, identità culturale e competitività dei territori: i titoli fondativi dell’autonomia speciale e le incognite della revisione costituzionale*, in F. PALERMO, S. PAROLARI (cur.), *Il futuro della specialità regionale alla luce della revisione costituzionale*, Napoli, ESI, 2016, 21), come sembrava preferibile, topograficamente argomentando, o se fosse destinato ad applicarsi a tutte le future procedure di modifica degli Statuti regionali speciali, interpretate comunque come revisioni alla luce del nuovo testo costituzionale. Prospettano problematicamente le possibili interpretazioni alternative sul punto S. PAJNO, G. RIVOSECCHI, *La problematica riforma costituzionale delle autonomie speciali*, in *le Regioni*, 2016, 286-288.

<sup>13</sup> “Le disposizioni di cui al capo IV della presente legge costituzionale [rubricato “modifiche al titolo V della parte II della Costituzione”] non si applicano alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano fino alla revisione dei rispettivi Statuti sulla base di intese con le medesime Regioni e Province autonome”.

<sup>14</sup> Così S. BARONCELLI, *Il disegno di riforma costituzionale Renzi-Boschi e i suoi riflessi sulle autonomie speciali fra tendenze centralistiche, clausola di maggior favore e principio dell’intesa*, in questa *Rivista*, 1, 2015, 9. Sulle intese fra lo Stato e le Regioni si veda G. CARPANI, *La Conferenza Stato-Regioni*, Bologna, il Mulino, 2006, 55-59.

<sup>15</sup> Senato della Repubblica, XVIII legislatura, disegno di legge costituzionale n. 29, d’iniziativa dei senatori Durnwalder, Steger e Unterberger, comunicato alla Presidenza il 23 marzo 2018.

<sup>16</sup> A. RUGGERI, *Note minime a margine di una proposta volta a convertire il “parere” in “intesa” nelle procedure di revisione, d’iniziativa governativa o parlamentare, degli Statuti regionali speciali: un*

Comunque si interpreti l'intesa prevista dalla revisione costituzionale bocciata dal *referendum* del 4 dicembre 2016, essa avrebbe determinato nel procedimento di revisione statutaria un intervento della Regione e – per quel che qui maggiormente interessa – della Provincia autonoma assai più incisivo di quello previsto dallo Statuto vigente, vale a dire della proposta dei Consigli provinciali “e successiva conforme deliberazione del Consiglio regionale” (art. 103, co. 2 St. T-AA/S), se l'iniziativa è di parte regional-provinciale, o del parere del Consiglio regionale e dei Consigli provinciali (art. 103, co. 3 St. T-AA/S), se l'iniziativa è di parte statale. È agevole constatare come la proposta/deliberazione può essere ignorata o stravolta dal Parlamento, mentre il parere è obbligatorio, ma non vincolante. L'intesa esprime invece la prospettiva di uno Statuto non (più) ottriato dallo Stato, ma condiviso dalla comunità regionale (o provinciale, nel caso di specie) che tende quindi a “immaginare” un proprio modello di autonomia<sup>17</sup>, da trasfondere nello Statuto stesso. Il che pare attagliarsi in modo particolarmente adeguato alla realtà trentino-altoatesina/sudtirolese, in ragione dei caratteri tipici dell'autogoverno che nelle due Province autonome “possano essere generalmente rinvenuti”<sup>18</sup>, e, al tempo stesso, quale ulteriore fondamento di tali caratteri, anche in una prospettiva identitaria<sup>19</sup>.

D'altra parte, quali che siano le letture degli effetti sull'art. 10 legge cost. n. 3 del 2001<sup>20</sup> prodotti dalla revisione costituzionale del 2016<sup>21</sup>, dalla bocciatura referendaria di quest'ultima discende certamente la perdurante vigenza del citato art. 10 e dunque la permanente indicazione dell'“adeguamento” degli Sta-

*passo avanti o uno indietro lungo la via della promozione dell'autonomia?*, in *Diritti regionali*, 3, 2018, 13, al sito *internet* [www.dirittiregionali.it](http://www.dirittiregionali.it), 11 ottobre 2018; nella stessa direzione si veda A. SAIITA, *Osservazioni a margine del Disegno di legge costituzionale n. 29 del 23 marzo 2018* (Modifiche agli Statuti delle Regioni ad autonomia speciale, concernenti la procedura per la modificazione degli Statuti medesimi), *ivi*, 6.

<sup>17</sup> Per parafrasare “il *leitmotiv* del processo partecipativo intrapreso con la Convenzione” (E. HAP-PACHER, *La Convenzione per l'Autonomia*, cit., 13): “immaginare l'Alto Adige”, appunto.

<sup>18</sup> G. DI GASPARE, *Autogoverno*, in *Enciclopedia giuridica Treccani*, IV, 1988, 8.

<sup>19</sup> Così R. TONIATTI, *L'identità statutaria dell'autonomia trentina*, in M. MARCANTONI, G. POSTAL, R. TONIATTI (cur.), *Trent'anni di autonomia*, I, Bologna, il Mulino, 2005, 43.

<sup>20</sup> Secondo cui, com'è noto: “Sino all'adeguamento dei rispettivi Statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite”.

<sup>21</sup> Sulla perdurante applicazione alle Regioni speciali e alle Province autonome dell'art. 10 legge cost. n. 3 del 2001, e dunque del vigente titolo V Cost., laddove migliorativo rispetto agli Statuti speciali, anche nell'ipotesi di entrata in vigore della revisione costituzionale in corso, vedi G. VERDE, *Quale futuro per l'autonomia speciale della Regione siciliana?*, in *federalismi.it*, 10 agosto 2016, 15 e S. PAJNO, G. RIVISECCHI, *La problematica riforma*, cit., 295. In senso contrario si veda S. BARONCELLI, *Il disegno di riforma costituzionale*, cit., 7.

tuti regionali speciali al titolo V della Costituzione introdotto nel 2001; “adeguamento” tutt’ora irrealizzato<sup>22</sup>, com’è noto. In tale prospettiva, il ruolo della Consulta trentina e della Convenzione bolzanina richiama quello attribuito, un decennio fa, agli omonimi organi friulano-giuliano (Convenzione), sardo (Consulta) e valdostano (Convenzione), allora istituiti con legge regionale<sup>23</sup> e volti a predisporre indicazioni regionali di revisione statutaria elaborate mediante un significativo coinvolgimento della rispettiva comunità<sup>24</sup>. È noto come gli esiti dei procedimenti in discorso furono differenti: dai lavori della Convenzione friulano-giuliana scaturì una proposta di legge costituzionale del Consiglio regionale per la revisione dello Statuto, mai esaminata dalla Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati, presso la cui presidenza era stata depositata il 14 febbraio 2005<sup>25</sup>; la Convenzione valdostana redasse una bozza di Statuto, che non venne però esaminata dal Consiglio<sup>26</sup>; la Consulta sarda neppure avviò i propri lavori, bloccata dapprima dalla dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale della legge istitutiva<sup>27</sup>, quindi dalla “mancanza di accordo tra le forze politiche sulla composizione della Consulta e sulle candidature”<sup>28</sup>. Rispetto ai precedenti ora rammentati, un decennio dopo gli esiti dei lavori della Consulta trentina e della Convenzione bolzanina si pongono in una posizione intermedia, al momento simile a quella valdostana di allora: sia a Trento sia a Bolzano è stato predisposto un documento conclusivo, contenente le indicazioni per la riforma dello Statuto, ora rimesse per le ulteriori valutazioni agli organi politici, vale a dire anzitutto ai Consigli scaturiti dalle recenti elezioni provinciali del 21 ottobre scorso.

<sup>22</sup> Condivisibilmente ragiona di “grave, imperdonabile ritardo nell’adeguamento degli Statuti di speciale autonomia alla riforma del titolo V del 2001” A. RUGGERI, *Note minime a margine di una proposta*, cit., 4.

<sup>23</sup> Vedi rispettivamente: legge reg. Friuli Venezia Giulia 2 aprile 2004, n. 12 “Istituzione, attribuzioni e disciplina della Convenzione per la stesura del nuovo Statuto speciale di autonomia della Regione Friuli Venezia Giulia”; legge reg. Sardegna 23 maggio 2006, n. 7 “Istituzione e disciplina della Consulta per il nuovo Statuto di autonomia [e sovranità] del popolo sardo” (sulla relativa giurisprudenza costituzionale vedi *infra* nt. 27); legge reg. Valle d’Aosta 29 dicembre 2006, n. 35 “Istituzione e disciplina della Convenzione per l’autonomia e lo Statuto speciale della Regione Valle d’Aosta/*Vallée d’Aoste*”.

<sup>24</sup> Si vedano: art. 2, co.1, lett. *f-l* legge reg. FVG n. 12 del 2004; art. 3, co. 2, lett. *b* legge reg. Sard. n. 7 del 2006; art. 2, co. 1 lett. *f-m* legge reg. Vd’A n. 35 del 2006.

<sup>25</sup> Vedi M. ROSINI, *Il processo di adeguamento degli Statuti speciali si rimette in moto? La Convenzione dell’Alto Adige/Südtirol*, in questa *Rivista*, 2, 2015, 5, nt. 17.

<sup>26</sup> Si veda M. CARLI, *Diritto regionale. Le autonomie regionali, speciali e ordinarie*, Torino, Giappichelli, 2018, 250.

<sup>27</sup> Si rammenti al riguardo che la Corte costituzionale, con sent. n. 365 del 2007, ha dichiarato costituzionalmente illegittima detta legge nella parte in cui prevedeva una “sovranità” a livello regionale.

<sup>28</sup> M. CARLI, *Diritto regionale*, cit., 206.

### 3. La partecipazione nella struttura e nei lavori della Consulta

Nella prospettiva di una proposta di revisione dello Statuto condivisa dalla comunità provinciale, ben si comprende il particolare rilievo attribuito dalla legge istitutiva della Consulta alla partecipazione, che costituisce la finalità stessa della legge prov. n. 1 del 2016, laddove al suo art. 1 (rubricato appunto “finalità”) si prevede la Provincia promuova “un ampio processo di partecipazione della società civile trentina per favorire il coinvolgimento dei cittadini e delle parti sociali nella definizione dei contenuti di riforma dello Statuto speciale”. D’altra parte, l’immediatamente successivo art. 2 attribuisce alla Consulta non solo il compito di “elaborare proposte di riforma dello Statuto”, ma anche quello di “promuovere il processo partecipativo”, evidentemente relativo a tali proposte.

La valorizzazione della partecipazione si riverbera sia nella struttura della Consulta sia nelle modalità di svolgimento dei suoi lavori. Quanto alla composizione, i membri della Consulta possono suddividersi in tre categorie: i consiglieri provinciali, i rappresentanti della società provinciale, nel suo variegato articolarsi (tale da includervi, fra l’altro, le realtà associative, gli enti locali, le organizzazioni di categoria) e, nella loro qualità di tecnici, i giuristi. Ora, il *favor* verso l’immediata partecipazione della comunità provinciale emerge inequivocabilmente dal grezzo dato numerico: la seconda categoria di componenti costituisce la maggioranza assoluta dei membri della Consulta. Più specificamente, a fronte di due esperti in “diritto pubblico, costituzionale o regionale, designati dall’Università degli studi di Trento” (art. 2, co. 2, lett. *g* legge prov. n. 1 del 2016), e di nove consiglieri provinciali, cinque della maggioranza e quattro delle minoranze, designati dalla Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari (lett. *b*), nella Consulta siedono ben quattordici membri più o meno direttamente riconducibili ai corpi intermedi presenti nella comunità provinciale: “tre componenti designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale nei settori dell’agricoltura, dell’industria, dell’artigianato, del commercio e del turismo” (lett. *a*); “un componente designato dalla Federazione trentina delle cooperative” (lett. *b*); “tre componenti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello provinciale” (lett. *c*); “tre componenti designati dal Consiglio delle autonomie locali” (lett. *d*); “un componente designato dalla Conferenza delle minoranze linguistiche” (lett. *e*); “tre componenti in rappresentanza delle associazioni e organizzazioni portatrici di interessi sociali, culturali e ambientali con sede in Provincia” (lett. *f*), individuati attraverso una complessa procedura di designazione<sup>29</sup> cui hanno partecipato le associazioni e organizzazioni

<sup>29</sup> Disciplinata dalla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio provinciale del 27 aprile 2016, n. 28 (vedila al sito *internet* [www.riformastatuto.tn.it](http://www.riformastatuto.tn.it)).

interessate, riunite in tre distinte assemblee, ciascuna per un settore (ambientale, culturale, sociale).

Istituita presso il Consiglio provinciale, la Consulta, pur operando “in piena autonomia e indipendenza”, è nominata, sulla base delle designazioni qui sopra descritte, dal Presidente del Consiglio provinciale (art. 2, co. 2 legge prov. n. 1 del 2016) che costituisce il tramite fra la seconda e il primo. In particolare, “il Presidente della Consulta informa periodicamente il Presidente del Consiglio provinciale sullo svolgimento dei lavori della Consulta; il Presidente del Consiglio provinciale trasmette queste informazioni ai consiglieri provinciali” (art. 2, co. 5). Il ruolo del Presidente del Consiglio emerge soprattutto nella sua nomina del Presidente della Consulta, “sentita la Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari”<sup>30</sup>. Un’esigenza di equilibrio fa peraltro sì che al Presidente della Consulta nominato nel suo seno<sup>31</sup>, ma dall’esterno, corrisponda un Vicepresidente eletto invece dalla Consulta “fra i suoi componenti” (art. 2, co. 4)<sup>32</sup>.

Quanto alla partecipazione durante i lavori della Consulta, la sua organizzazione è rimessa dalla legge istitutiva a quest’ultima “nelle forme che ritiene più adeguate”, “attraverso una fase di informazione e di confronto pubblico e una fase di raccolta delle osservazioni” (art. 5, co. 2 e co. 1 legge prov. n. 1 del 2016). Peraltro, la legge in discorso detta i tempi del processo partecipativo, prevedendo che esso si svolga successivamente alla redazione di un *Documento preliminare* “con i criteri e gli indirizzi principali per la redazione del progetto di riforma dello Statuto” e dunque sulla base di tale *Documento* (art. 4, co. 1); seguendo tale indicazione legislativa, le varie forme di partecipazione previste dalla Consulta si sono incanalate in ciascuno degli otto ambiti tematici individuati nel *Documento preliminare*<sup>33</sup>, così denominati: “I fondamenti dell’autonomia speciale”, “Province autonome e Regione: ruoli, funzioni e rapporti”, “Le minoranze linguistiche”, “Comuni, forme associative e rappresentanza”,

<sup>30</sup> I componenti la Consulta vengono così nominati il 19 luglio 2016, mentre per presiedere la stessa viene individuato G. FALCON, esperto designato dall’Università, nominato Presidente il successivo 27 luglio (si vedano i rispettivi decreti del Presidente del Consiglio provinciale al sito *internet* [www.riformastatuto.tn.it](http://www.riformastatuto.tn.it)).

<sup>31</sup> Sebbene condivisibili ragioni di opportunità abbiano determinato una scelta all’interno della Consulta (vedi *supra* nota precedente), la lettera della disciplina legislativa avrebbe forse tollerato la nomina di un Presidente esterno alla Consulta. Al riguardo, potrebbe argomentarsi *a contrario* sulla base della disposizione della stessa legge trentina che prevede la scelta del (solo) Vicepresidente fra i componenti della Consulta (vedi qui di seguito nel testo), nonché della legge prov. Bz n. 3 del 2015, laddove dispone che “la Convenzione elegge fra i suoi componenti il Presidente e due Vicepresidenti” (art. 2, co. 3).

<sup>32</sup> Nella prima seduta della Consulta, il 12 settembre 2016, viene eletto Vicepresidente J. WOELK, componente designato dalla Conferenza delle minoranze linguistiche (vedi *Resoconto seduta Consulta del 12 settembre 2016*, 13, al sito *internet* [www.riformastatuto.tn.it](http://www.riformastatuto.tn.it)).

<sup>33</sup> Vedi *Relazione sulla partecipazione*, in *Leggi per voi*, numero speciale, marzo 2018, *Proposte per la riforma dello Statuto di autonomia*, al sito *internet* [www.riformastatuto.tn.it](http://www.riformastatuto.tn.it).



“Ambiti e competenze di autonomia, partecipazione alle decisioni dello Stato e dell’Unione europea”, “Forma di governo”, “Democrazia diretta, partecipazione dei cittadini e buona amministrazione”, “Risorse e vincoli finanziari”<sup>34</sup>. Va sottolineata l’ampiezza e la varietà degli strumenti messi in campo dalla Consulta durante la fase partecipativa, conformemente alle previsioni dell’art. 5 legge prov. n. 1 del 2016: le piattaforme informatiche *ioPartecipo* e *ioRacconto*, rispettivamente destinate l’una ad accogliere e rendere universalmente accessibili i commenti, le proposte e le valutazioni rispetto al *Documento preliminare*, l’altra a contenere i resoconti di incontri, eventi e iniziative, volti a far conoscere tale *Documento*; gli incontri territoriali di presentazione del *Documento preliminare*, in tutte le Comunità di Valle del Trentino, cui si sono affiancati tre laboratori dedicati ciascuno a una minoranza linguistica (cimbra, ladina, mochena), nonché altri incontri nella città di Trento; le audizioni pubbliche dei soggetti indicati dal citato art. 5, al co. 2, lett. *d-e* (Giunta provinciale, parlamentari eletti nella Provincia, componenti della Commissione paritetica)<sup>35</sup>.

“In esito al processo partecipativo, e tenendo conto dei suoi risultati”, la legge trentina attribuisce nuovamente la parola alla Consulta, chiamata a elaborare un *Documento conclusivo*, posto alla base del procedimento di revisione statutaria di iniziativa consiliare, *ex art.* 103, co. 2 St. T-AA/S (art. 4, co. 2 legge n. 1 del 2016). Così, al termine del processo partecipativo, la Consulta ha nuovamente esaminato gli otto ambiti tematici del *Documento preliminare*, procedendo a confrontare le indicazioni in essi contenute con quelle emerse dagli strumenti di partecipazione qui sopra descritti. Ne è scaturito un *Documento conclusivo*, approvato dalla Consulta il 26 marzo 2018 e suddiviso in dieci ambiti tematici: “Perché un’ autonomia speciale?”, “Autonomia e collaborazione”, “Convivere nella diversità”, “Autonomia locale e sussidiarietà”, “Cittadinanza responsabile e buona amministrazione”, “Organizzazione istituzionale”, “Competenze autonome”, “Garanzie finanziarie e responsabilità”, “Autonomia e integrazione”, “L’evoluzione della specialità”<sup>36</sup>.

Può dunque constatarsi come sia stata la Consulta (peraltro composta prevalentemente dai rappresentanti delle varie articolazioni della società provinciale)<sup>37</sup> a determinare previamente l’ordine del giorno della diretta partecipazione popolare, contribuendo così a delimitarla dal punto di vista materiale ai

<sup>34</sup> Vedi *Indicazioni per la riforma dello Statuto di autonomia, Documento preliminare della Consulta*, Trento, febbraio 2017, 3, al sito *internet* [www.riformastatuto.tn.it](http://www.riformastatuto.tn.it).

<sup>35</sup> Vedi *Relazione sulla partecipazione*, cit., 65-67. *Adde amplius Documentazione della fase della partecipazione, Allegato 2 al Documento conclusivo*, al sito *internet* [www.riformastatuto.tn.it](http://www.riformastatuto.tn.it).

<sup>36</sup> Vedi *Proposte per la riforma dello Statuto di autonomia, Documento conclusivo della Consulta*, al sito *internet* [www.riformastatuto.tn.it](http://www.riformastatuto.tn.it).

<sup>37</sup> Vedi *supra* par. 2.

soli oggetti che si presume possano essere legittimamente disciplinati dallo Statuto regionale speciale.

#### 4. La proposta elaborata dalla Consulta

L'orientamento complessivo delle proposte formulate dalla Consulta, da un lato, e dalla Convenzione, dall'altro, sembra poter essere efficacemente sintetizzato alla luce della possibile distinzione fra il versante interno e il versante esterno dell'autonomia in genere e dell'autonomia regionale in specie; nell'ambito di quest'ultima si colloca la speciale autonomia della Regione Trentino-Alto Adige/*Südtirol* e soprattutto delle due Province autonome dalle quali essa "è costituita" (art. 116, co. 2 Cost.). Il versante esterno evoca il rapporto con lo Stato sovrano, vale a dire le relazioni fra autonomia e sovranità, nelle quali quest'ultima finisce per definire l'estensione della prima, e dunque, specularmente, i limiti della stessa. Nel quadro dell'autonomia, come definita e delimitata sulla base del versante esterno, il versante interno dà invece conto di come essa si organizza e si struttura, anche nelle relazioni coi soggetti che operano nel suo ambito.

Se si esaminano il *Documento finale* della Convenzione e il *Documento conclusivo* della Consulta alla luce dell'ora proposta distinzione fra versante esterno e versante interno dell'autonomia, è difficile sfuggire alla sensazione che l'uno sia volto a valorizzare soprattutto il primo versante<sup>38</sup>, mentre l'altro risulti più attento al secondo.

Rispetto al *Documento finale* della Convenzione bolzanina, il *Documento conclusivo* della Consulta trentina dedica dunque una maggiore attenzione al versante interno dell'autonomia provinciale, inserita in una rete di enti autonomi che vede entrambe le Province rapportarsi sulla base del principio di sussidiarietà sia alla dimensione territorialmente sovraprovinciale (Regione) sia a quella subprovinciale (Comuni). A ben vedere, è anche alla luce di tale principio che la Consulta propone di attribuire statutariamente alla Regione "contenute potestà legislative e amministrative proprie (...) in ragione della maggiore efficienza dell'esercizio delle corrispondenti funzioni a livello regionale". Il Trentino-Alto Adige/*Südtirol* mantiene così "il carattere costituzionale di ente pubblico territoriale, accentuando la sua funzione di cooperazione, di coordinamento e di concertazione fra le due Province autonome (...), configurando un modello di Regione leggera"<sup>39</sup>; leggerezza non solo funzionale, come si è visto poc'anzi, ma anche strutturale. Quest'ultimo profilo si traduce in un apparato amministrativo regionale assai ristretto<sup>40</sup> e in organi regionali totalmente

<sup>38</sup> Si veda E. HAPPACHER, *La Convenzione per l'Autonomia*, cit., 11.

<sup>39</sup> *Proposte per la riforma*, cit., 11-12.

<sup>40</sup> Così "per quanto riguarda la gestione operativa e amministrativa delle politiche di settore, si deve prendere realisticamente atto del processo di progressiva attrazione verso le Province e, in questa

(Consiglio) o parzialmente (Giunta) formati dai titolari dei corrispondenti organi delle due Province autonome<sup>41</sup>.

Quanto alla dimensione subprovinciale, il *Documento conclusivo* prevede il recepimento del principio di sussidiarietà verticale<sup>42</sup>, secondo il modello dettato dalla legge cost. n. 3 del 2001. La valorizzazione dei Comuni passa anche attraverso l'espressa previsione, a livello statutario e per entrambe le Province autonome, del Consiglio delle autonomie locali<sup>43</sup>, per il quale si ipotizza la partecipazione al procedimento legislativo provinciale "per determinate decisioni che riguardano i Comuni e le loro forme associative", attraverso l'intesa del Consiglio stesso col Consiglio provinciale<sup>44</sup>. Indicativa dell'orientamento della Consulta, attento sia alla dimensione biprovinciale sia a quella regionale, è la sua proposta di inserire nello Statuto la previsione, attualmente ricavabile dalla legislazione regionale<sup>45</sup>, secondo cui "nelle materie di competenza regionale che dispongono in materia di funzioni degli enti territoriali, i Consigli delle autonomie locali delle Province autonome di Trento e di Bolzano esercitano congiuntamente le competenze ad essi spettanti"<sup>46</sup>.

Nelle proposte della Consulta, il principio di sussidiarietà è presente anche nella sua accezione orizzontale, nel quadro di una più generale tendenza a favore della partecipazione dei cittadini e dell'associazionismo alla vita della comunità provinciale, da fissare nello Statuto a livello di principi. In tal modo si intendono promuovere le varie forme di democrazia partecipativa<sup>47</sup> da affiancarsi ai più tradizionali istituti di democrazia diretta e in particolare al *referendum* (abrogativo, consultivo e propositivo), sia a livello provinciale sia a livello regionale<sup>48</sup>; gli elementi essenziali di tali istituti vengono stabiliti dallo Statuto,

prospettiva, dovrà essere ripensato l'apparato amministrativo regionale" (*Proposte per la riforma*, cit., 12).

<sup>41</sup> *Proposte per la riforma*, cit., 13.

<sup>42</sup> Lo Statuto dovrebbe stabilire, a livello di principio, che i Comuni "esercitano tutte le funzioni amministrative per le quali costituiscono un ambito adeguato, in applicazione dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e responsabilità" (*Proposte per la riforma*, cit., 22).

<sup>43</sup> Sinora disciplinato dalla sola legislazione provinciale: per Trento, dalla legge prov. 15 giugno 2005, n. 7 "Istituzione e disciplina del Consiglio delle autonomie locali"; per Bolzano dalla legge prov. Bolzano 8 febbraio 2010, n. 4 "Istituzione e disciplina del Consiglio dei Comuni".

<sup>44</sup> In caso di mancata intesa, è prevista una nuova deliberazione da parte del Consiglio provinciale "onde evitare il prolungarsi dei processi legislativi" (*Proposte per la riforma*, cit., 23).

<sup>45</sup> Legge reg. Trentino-Alto Adige/*Südtirol* 23 febbraio 2011, n. 1 "Partecipazione dei Consigli delle autonomie locali all'attività legislativa e amministrativa della Regione". Nella legislazione provinciale bolzanina, l'organo corrispondente al Consiglio delle autonomie locali è il Consiglio dei Comuni, come si evince dalla stessa legislazione regionale ora citata (art. 1).

<sup>46</sup> *Proposte per la riforma*, cit., 23.

<sup>47</sup> *Proposte per la riforma*, cit., 27.

<sup>48</sup> A livello provinciale, è inoltre prevista sia l'introduzione del diritto di petizione sia la disciplina dell'iniziativa popolare, cui si affianca quella dei Comuni (*Proposte per la riforma*, cit., 26), non men-

rinviaandosi per la disciplina ulteriore alla legge statutaria, almeno a livello provinciale, dove essa è notoriamente prevista (art. 47, co. 2 St. T-AA/S). La proposta suddivisione della disciplina fra Statuto e legge statutaria permette di combinare regole comuni alle due Province autonome “che potranno peraltro disciplinare la parte restante nella legge statutaria, in modo eventualmente differenziato, sulla base delle esigenze locali, laddove non coincidenti”<sup>49</sup>.

Quello ora citato con specifico riferimento al *referendum* provinciale costituisce un orientamento più generale della Consulta che le permette di prendere in considerazione entrambe le Province autonome nel quadro statutario regionale, senza peraltro ignorare le peculiarità dell’una e dell’altra, suscettibili quindi di differente disciplina provinciale, anche laddove dette peculiarità non emergano già espressamente nello Statuto<sup>50</sup>. Il che risulta particolarmente evidente con riferimento alla forma di governo provinciale, disciplinata da ciascuna Provincia autonoma con la propria legge statutaria, nel quadro di un’architettura istituzionale comune dettata dallo Statuto regionale che peraltro tiene conto al riguardo della peculiare articolazione linguistica della Provincia di Bolzano<sup>51</sup>. Si tratta di un’impostazione presente nello Statuto trentino-altoatesino soprattutto a partire dalla revisione statutaria operata dalla legge cost. 31 gennaio 2001, n. 2; impostazione che la Consulta si ripropone di consolidare ulteriormente, prevedendo di ampliare le previsioni dello Statuto regionale quanto ai contenuti della legge provinciale statutaria, destinata a includere i principi relativi al governo locale, al procedimento legislativo e a quello amministrativo, nonché la disciplina di eventuali organi di controllo e di garanzia<sup>52</sup>.

Sul versante esterno dell’autonomia, la Consulta si muove con più cautela rispetto alla Convenzione. Nel *Documento conclusivo* trentino, il pur previsto ampliamento delle competenze delle Province autonome passa fondamentalmente attraverso la razionalizzazione delle stesse, alla luce della revisione costituzionale realizzata (legge cost. n. 3 del 2001)<sup>53</sup> oppure tentata (testo sottoposto a *referendum* il 4 dicembre 2016). Quanto alla prima, la Consulta propone di ampliare il novero delle materie espressamente rimesse dallo Statuto

zionata, a differenza della prima, dallo Statuto vigente. Al riguardo, si rammenti che la Consulta propone di attribuire l’iniziativa legislativa non solo ai Comuni, ma anche al Consiglio delle autonomie locali che li rappresenta (*Proposte per la riforma*, cit., 23).

<sup>49</sup> *Proposte per la riforma*, cit., 26.

<sup>50</sup> Si pensi ad esempio, proprio con riferimento a uno degli oggetti rimessi alla legge statutaria, al vincolo proporzionale per la legge elettorale bolzanina (art. 47, co. 3 St. T-AA/S), da leggersi come conseguenza dell’articolazione in gruppi linguistici e della necessità di garantire i reciproci equilibri tra di essi, proprie della sola Provincia autonoma di Bolzano.

<sup>51</sup> Vedi *supra* nota precedente.

<sup>52</sup> *Proposte per la riforma*, cit., 32.

<sup>53</sup> Si veda P. COSTANZO, *Osservazioni sparse a margine delle proposte formulate dalla Consulta trentina e dalla Convenzione altoatesina in merito alla revisione dello Statuto regionale*, al sito internet [www.tecnichenormative.it](http://www.tecnichenormative.it), 18 giugno 2018, 6-7.

alla competenza legislativa provinciale, elencando nello stesso tutte le materie oggi spettanti alla legislazione concorrente delle Regioni ordinarie, *ex art. 117, co. 3 Cost.*, “quando queste non siano già comprese nello Statuto”<sup>54</sup>. Quanto alla seconda, si prevede che tutte le materie elencate nello Statuto (dunque provinciali o regionali) rientrino nella potestà legislativa primaria, superandosi per tal via la legislazione concorrente<sup>55</sup>, come tentato *per aliam viam* dal revisore costituzionale del 2016, peraltro con riferimento alle sole Regioni ordinarie<sup>56</sup>.

L’opera di razionalizzazione del riformatore trentino prevede inoltre una più precisa definizione statutaria degli istituti che in oggi permettono all’intervento statale di limitare la competenza provinciale o regionale, in modo da contenerlo. In particolare, si propone: di individuare specificamente gli oggetti rimessi alla legislazione statale dalle clausole “trasversali”<sup>57</sup> *ex art. 117, co. 2 Cost.* nelle materie di competenza regionale e provinciale; di condizionare a una previa intesa con la Regione o con la Provincia autonoma l’attrazione di un oggetto nella competenza legislativa statale sulla base del principio di sussidiarietà secondo la modalità individuata dalla giurisprudenza costituzionale a partire dalla sent. n. 303 del 2003; di inserire nello Statuto il principio, attualmente contenuto nelle norme di attuazione<sup>58</sup>, di autonomo adeguamento della legislazione regionale e provinciale alla legislazione statale<sup>59</sup>.

## 5. Conclusioni

Sebbene l’impostazione complessiva dei *Documenti* elaborati dalla Consulta e dalla Convenzione appaia divergere, in quanto, come si è detto, valorizza rispettivamente il versante interno e il versante esterno dell’autonomia, non mancano peraltro ambiti nei quali le proposte dell’una e dell’altra procedono nella stessa direzione.

Così, anzitutto, lo Statuto regionale riformato verrebbe in qualche modo blindato, proteggendolo da revisioni sgradite alle Province autonome. Sul

<sup>54</sup> *Proposte per la riforma*, cit., 36; salva la possibilità che alcune funzioni siano attribuite al livello regionale, in base al principio di sussidiarietà verticale (vedi *supra* nel testo).

<sup>55</sup> *Proposte per la riforma*, cit., 39; va rilevato che viene mantenuta comunque la competenza residuale (sui profili problematici del “cumulo delle due tecniche di riparto delle materie (elenco delle stesse e clausola «residuale»)” si veda A. RUGGERI, *Per un nuovo Statuto*, cit., 9).

<sup>56</sup> Nei confronti delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome opera(va) infatti la clausola di salvaguardia di cui all’art. 39, co. 13 del testo della revisione costituzionale (vedi *supra* par. 2).

<sup>57</sup> Così G. FALCON, *Modello e “transizione” nel nuovo titolo V della parte II della Costituzione*, in *le Regioni*, 2001, 1252.

<sup>58</sup> Art. 4 decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266.

<sup>59</sup> Vedi *Proposte per la riforma*, cit., 38-41; *adde Esempi di articolato per illustrazione delle proposte di riforma dello Statuto*, Allegato 1 al Documento conclusivo, 10-12, al sito internet [www.riformastatuto.tn.it](http://www.riformastatuto.tn.it).

punto, sia la Convenzione sia la Consulta riprendono il testo della tentata revisione costituzionale del 2016<sup>60</sup>, prevedendo, con riferimento all'art. 103 St. T-AA/S, di "inserire nella procedura una forma di intesa tra le Province autonome, la Regione e lo Stato" (così la Consulta)<sup>61</sup>; intesa che la Convenzione espressamente qualifica come "forte"<sup>62</sup>, configurandola come "condizione imprescindibile per le modifiche statutarie"<sup>63</sup>. L'istituto dell'intesa "forte" viene ipotizzato anche per l'adozione, da parte della Commissione paritetica, delle norme di attuazione<sup>64</sup>, alle quali sia la Consulta sia la Convenzione propongono di attribuire il ruolo di definizione delle materie e quindi dei confini della legislazione autonoma rispetto a quella statale<sup>65</sup>. Egualmente volta a tutelare il livello di autonomia statutariamente riconosciuto appare la comune previsione di una clausola di salvaguardia che ne impedisca interpretazioni restrittive<sup>66</sup>.

Ancora, le proposte della Convenzione e della Consulta presentano significative analogie quanto all'autonomia finanziaria e tributaria, con particolare riguardo: al rafforzamento dell'autonomia fiscale delle Province autonome<sup>67</sup>; al riconoscimento alle stesse della potestà di ricorrere al debito "a condizioni parificate a quelle dello Stato"<sup>68</sup>; alla previsione che il "contributo finanziario solidale" delle Province autonome rispetto agli obiettivi di finanza pubblica nazionale avvenga "attraverso l'assunzione di nuove competenze, d'intesa con lo Stato"<sup>69</sup>, traducendosi così in un ampliamento quantitativo dell'autonomia.

Si possono infine individuare ambiti nei quali le proposte della Consulta e della Convenzione, sebbene non coincidenti, risultano almeno parzialmente sovrapponibili. Così, alcune proposte della Convenzione relativamente ai rapporti provinciali con l'Unione europea e ai rapporti internazionali della Provincia sono riscontrabili anche nel testo della Consulta. In generale, sia la Convenzione sia la Consulta propongono analoghe disposizioni statutarie espres-

<sup>60</sup> Vedi *supra* par. 2.

<sup>61</sup> *Proposte per la riforma*, cit., 56.

<sup>62</sup> Vedi *supra* nt. 14.

<sup>63</sup> *Proposte in ordine alla revisione dello Statuto di autonomia*, al sito internet [www.convenzione.bz.it](http://www.convenzione.bz.it), 19.

<sup>64</sup> Così la Consulta nelle *Proposte per la riforma*, cit., 55. Nella stessa direzione, la Convenzione ribadisce la "natura pattizia delle norme di attuazione" (*Proposte in ordine alla revisione*, cit., 28).

<sup>65</sup> Per la Consulta e per la Convenzione vedi rispettivamente *Proposte per la riforma*, cit., 37 e *Proposte in ordine alla revisione*, cit., 28.

<sup>66</sup> Così sia la Convenzione (*Proposte in ordine alla revisione*, cit., 21) sia la Consulta (*Proposte per la riforma*, cit., 56).

<sup>67</sup> Vedi *Proposte in ordine alla revisione*, cit., 27 e *Proposte per la riforma*, cit., 46.

<sup>68</sup> Così *Proposte per la riforma*, cit., 47; analogamente *Proposte in ordine alla revisione*, cit., 27.

<sup>69</sup> *Proposte in ordine alla revisione*, cit., 27; analogamente *Proposte per la riforma*, cit., 45.

samente dedicate ai rapporti con l'Unione europea e alle relazioni transfrontaliere; disposizioni calcate rispettivamente sul co. 5<sup>70</sup> e sul co. 9<sup>71</sup> dell'art. 117 Cost. Più specificamente, le proposte bolzanina e trentina ipotizzano la previsione statutaria della competenza provinciale in materia di cooperazione transfrontaliera e interregionale<sup>72</sup>, nonché l'adeguamento linguistico dello Statuto all'evoluzione del diritto europeo, integrando nel testo statutario il termine "cittadini" con la locuzione "e persone ad essi equiparate dal diritto dell'Unione europea"<sup>73</sup>.

I punti di contatto, poc'anzi evidenziati, fra le proposte di riforma dello Statuto elaborate dalla Convenzione e dalla Consulta sembrano costituire un invito, indirizzato ai Consigli provinciali di Bolzano e di Trento, a individuarne di ulteriori, onde permettere a tali proposte di proseguire nell'*iter* di revisione statutaria, incanalandosi nella procedura disciplinata dall'art. 103, co. 2 St. che notoriamente richiede un testo comune alle due Province autonome<sup>74</sup>. Rispetto alle proposte elaborate dalla Convenzione, da un lato, e dalla Consulta, dall'altro, i Consigli provinciali sono dunque chiamati a collaborare, superando gli elementi di divergenza in esse presenti. Potrebbe dirsi che i due Consigli provinciali dovrebbero ora rivolgere a sé medesimi quell'invito al dialogo reciproco che, in quanto legislatori, avevano autorevolmente indirizzato alla Convenzione e alla Consulta nella rispettiva legge istitutiva<sup>75</sup>. D'altra parte, il carattere di organi elettivi proprio dei Consigli provinciali tenderà ad agevolarli nell'esercizio della funzione di mediazione cui il personale politico dovrebbe essere quasi naturalmente vocato. Tanto più che detti Consigli sono anche istituzionalmente destinati a dialogare l'uno con l'altro, sulla base della previsione statutaria che li fa confluire nell'unico Consiglio regionale (art. 25, co. 1 St. T-AA/S).

Nell'accennata opera di mediazione, affidata ai Consigli provinciali recentemente eletti lo scorso 21 ottobre, le posizioni trentine potranno delinearsi con più nettezza rispetto a quelle bolzanine, in quanto il *Documento conclusivo*

<sup>70</sup> Secondo cui: "Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato". Si noti come sia la Convenzione sia la Consulta, anziché richiamare la legge dello Stato ora menzionata, rinviino a norme di attuazione, il cui contenuto concorrono a determinare.

<sup>71</sup> Ai sensi del quale: "Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato". Anche in tal caso, sia la Convenzione sia la Consulta sostituiscono quest'ultimo riferimento alla legge statale con quello alle norme di attuazione (vedi *supra* nota precedente).

<sup>72</sup> Così *Proposte in ordine alla revisione*, cit., 16-17 e *Esempi di articolato*, cit., 14.

<sup>73</sup> Così *Proposte in ordine alla revisione*, cit., 16 e *Proposte per la riforma*, cit., 53.

<sup>74</sup> Vedi *supra* nt. 7.

<sup>75</sup> Vedi art. 4 legge prov. Bz n. 3 del 2015 e art. 3 legge prov. Tn n. 1 del 2016.

della Consulta è stato approvato all'unanimità, a differenza del *Documento finale* della Convenzione, sostenuto soltanto dalla maggioranza della stessa. Il che significa che in Trentino il lavoro della Consulta ha fatto emergere una visione largamente condivisa del futuro dell'autonomia regionale e provinciale, agevolandone la traduzione in una corrispondente proposta di revisione statutaria.